

CITTÀ DI CHIERI

Città Metropolitana di Torino

PATTO DI CONDIVISIONE PER LA CURA DELLE STRADE BIANCHE

STRADA DELLA LIVORNA

Premesso che l'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

Dato che:

- il Comune di Chieri, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 24 novembre 2014 ha approvato il Regolamento comunale per la partecipazione nel governo e nella cura dei beni comuni, (d'ora in poi: "Regolamento");
- il Comune di Chieri, con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 30/05/2018, ha approvato indirizzi per la stipula del Patto di Condivisione sperimentale in oggetto;
- il Comune di Chieri, con determinazione dirigenziale n. 513 del 11/07/2018, ha approvato l'attivazione del patto di condivisione in oggetto;

Tutto ciò premesso, si stipula quanto segue:

TRA

Il Comune di Chieri, rappresentato dal dott. Paolo Oreste MORRA, nato a [REDACTED]

[REDACTED] che agisce nel presente atto nell'esclusivo interesse del Comune di

Chieri nella sua qualità di Segretario Generale e dirigente dell'Area Servizi di

Staff, domiciliato per la carica in Chieri in Via Palazzo di Città n.10

E

[REDACTED]

La Comunità Riferimento di Strada della Livorna, costituita dai seguenti soggetti:

Morello Achille, Bosco Roberto, Valsania Sergio e rappresentata dal Sig.

Valsania Sergio, nato a [REDACTED] che agisce nel presente atto nell'esclusivo interesse della Comunità di Riferimento di Strada della Livorna, di seguito Comunità

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Obiettivi perseguiti e azioni di cura condivisa.

Il presente Patto viene stipulato ai sensi del Decreto Legge 12/9/2014 n. 133, convertito in Legge 11/11/2014 n. 164 (cd. "Sblocca Italia"), in particolare richiamando l'art. 24 in materia "Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio".

Obiettivo del presente Patto di condivisione è di realizzare azioni di cura delle strade bianche in collaborazione tra il Comune e la Comunità che opera nella suddetta Strada della Livorna, secondo i principi del Regolamento.

Le Strade bianche sono intese dal presente patto come beni comuni paesaggistici e le azioni di cura sono da considerarsi azioni volte alla manutenzione, cura e tutela del territorio secondo i principi del Regolamento, al fine di valorizzare i sentieri pedonali, le piste ciclabili del territorio all'insegna della sostenibilità e per promuovere percorsi cicloturistici di particolare pregio e favorire una "mobilità slow".

2. Durata della collaborazione, cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa.

Il presente Patto di Condivisione è da effettuarsi in un arco temporale di un anno.

Il presente Patto di condivisione decade se vengono meno i Valori di Riferimento di cui all'art. 4 del suddetto Regolamento.

3. Modalità di azione, ruolo e reciproci impegni dei soggetti coinvolti,

requisiti e limiti di intervento.

La Comunità, in condivisione con il Comune, provvede a realizzare azioni di cura della strada bianca Strada della Livorna

Il Comune si impegna a:

- fornire il pietrisco di pezzatura 5/15 o 15/30 per la pavimentazione;
- fornire il materiale aggregato riciclato se necessario a risanare il sottofondo;
- incaricare un addetto di Polizia Locale per la supervisione delle azioni di cura, che provvederà ad avvisare i residenti almeno 48 ore prima di ogni intervento.

Il materiale verrà posizionato dal Comune nel luogo e nei tempi concordati con la Comunità.

La Comunità mette a disposizione gratuitamente:

- Le giornate di lavoro necessarie alla realizzazione dell'opera di manutenzione (livellamento del piano viario con mezzi meccanici e risagomatura dei fossi per consentire il libero deflusso delle acque piovane) per esercizio a regola d'arte, rese a titolo gratuito;
- Manutenzione ordinaria del sedime stradale e dei fossi per tutta la durata del patto.

I mezzi utilizzati dalla Comunità, non di proprietà comunale, dovranno essere omologati e dotati di idonea copertura assicurativa ed il Comune è sollevato da ogni responsabilità sugli stessi.

Le azioni di cura, a cui il presente Patto di condivisione fa riferimento, devono essere svolte anche sotto la supervisione di un addetto di Polizia Locale che vigili sulla conformità con le norme del Regolamento di Polizia Rurale. Nel caso in cui il lavoro si sostenga su aree di proprietà privata, la Comunità nel momento in cui

interviene garantisce che ci sia l'accordo e il previo consenso del proprietario privato. Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di mancato accordo.

4. Modalità di fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto stesso e accesso a questi.

I beni comuni oggetto del presente Patto di condivisione sono le strade bianche, che devono rimanere accessibili e fruibili dagli abitanti della Strada oggetto del presente intervento e da tutti coloro che direttamente o indirettamente avranno beneficio dalle azioni di cura di tali beni comuni.

5. Coperture assicurative, assunzione di responsabilità e smaltimento rifiuti.

Le azioni sono svolte a titolo autonomo e gratuito nella cura del bene comune come sopra citato.

Al presente patto di condivisione non si applicano le norme sulla sicurezza previste dal Decreto Legislativo 81/2008 sui cantieri temporanei o mobili, in quanto escluse dal Titolo IV ai sensi dell'art. 88 comma 2 lettera g-bis.

È compito della comunità rispettare le disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6. Pubblicizzazione del Patto di condivisione.

Il presente Patto di condivisione verrà pubblicizzato, a cura del Comune, in loco tramite cartellonistica creata ad hoc e inoltre sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Chieri.

7. Partecipazione del Comune nelle comunità di riferimento, anche a mezzo di proprio personale, per la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie.

Con il presente Patto di condivisione sperimentale il Comune, a mezzo di proprio personale si impegna a vigilare l'andamento della collaborazione, e qualora si ritenesse necessario, si occuperà della gestione delle controversie che possono insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del Regolamento e/o delle clausole del patto.

8. Cause di esclusione della Comunità per inosservanza del regolamento o delle clausole del patto di condivisione.

Le cause di esclusione della Comunità fanno riferimento al mancato rispetto dei valori di riferimento ai sensi dell'art. 4 del Regolamento.

I risultati ottenuti alla conclusione della condivisione devono essere congrui alle finalità del presente Patto, in particolare il Comune dovrà accertare la bontà dei lavori di cura e manutenzione esercitati dalla Comunità la quale sin d'ora dichiara di non avere titolarità in riferimento ai beni comuni da essi stessi curati.

9. Rendicontazione.

Al fine di rendicontare opportunamente le azioni di cura e di rigenerazione dei beni comuni stipulate tramite il presente patto, la Comunità dovrà produrre e fornire al Comune materiale fotografico che certifichi ex ante ed ex post lo stato dei luoghi in cui si intende effettuare le azioni nel rispetto dell'art. 40 del sopra richiamato Regolamento.

10. Adeguamento e modifiche. Norme transitorie.

Al presente Patto di condivisione si applicano integralmente le norme contenute nel vigente Regolamento e in particolare il Patto decade se vengono meno i Valori di Riferimento di cui all'art. 4 del suddetto Regolamento.

Qualora si ritenesse necessario il presente Patto di condivisione potrà essere adeguato e modificato in accordo tra le parti.

Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso a spese della parte richiedente ed inoltre, riguardando attività di esclusivo interesse pubblico intese alla valorizzazione della sussidiarietà orizzontale a favore della Comunità, è soggetto all'imposta di bollo esclusivamente in caso d'uso, ai sensi dell'art. 50 della Tariffa Parte II del D.P.R. 642/1972.

Il presente è redatto in DUE originali.

Letto, confermato e sottoscritto in Chieri, in data 13-07-2018

Le parti:

PER LA COMUNITA' DI RIFERIMENTO STRADA DELLA LIVORNA

Il Referente: Valsania Sergio

.....

PER IL COMUNE DI CHIERI

Il Dirigente – Segretario Generale: Paolo Oreste Morra

.....